



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 24 DEL 04/07/2019

Oggetto: Concerto di Ligabue 9 luglio 2019 - divieto di vendita, somministrazione e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie e/o recipienti di vetro.

IL SINDACO

DATO ATTO che nella serata del 9 luglio 2019 presso lo Stadio Euganeo, con inizio alle ore 21.00 circa, si svolgerà il concerto del cantante Ligabue per il quale è prevista la partecipazione di numerosi spettatori;

RITENUTO che, sulla scorta di eventi di uguale tipologia svoltisi nella medesima area e secondo richieste e accordi intercorsi in merito con la locale Questura, appare necessario prevenire e contrastare le situazioni potenziali di criticità per l'ordine pubblico e la sicurezza derivanti, nel caso di specie, dalla diffusione incontrollata di bottiglie/recipienti di vetro nella vasta area interessata dalla manifestazione in oggetto;

DATO ATTO che al fine di rendere effettiva l'attività di prevenzione delle situazioni di criticità elencate al punto precedente, la locale Questura ha richiesto al Comando Polizia Locale l'adozione di apposita Ordinanza sindacale;

EVIDENZIATO altresì che l'art. 12 comma 1 del Regolamento di Polizia urbana il quale prevede che: *"a salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, è vietato, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica"*;

RITENUTO che il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro in loco e/o nelle aree pubbliche adiacenti l'evento e il conseguente abbandono dei relativi contenitori, in vetro, possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono allo spettacolo o che transitano in zona;

RITENUTO altresì, per i motivi sopra esplicitati, indispensabile garantire l'ordine e la sicurezza urbana vietando la diffusione incontrollata sul territorio di bottiglie/recipienti di vetro, nonché prevenire il fenomeno di abuso di alcolici, nell'area interessata dalla manifestazione musicale;

PRESO ATTO pertanto della necessità di vietare la detenzione su area pubblica ogni bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro;

RICHIAMATO l'art. 8 del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale prevede che l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato in determinate vie se interessate da manifestazioni sportive o di altro genere che si svolgono presso impianti sportivi;

RICHIAMATI l'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il vigente Regolamento di Polizia Urbana, nonché il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

ORDINA

dalle ore 15.00 del 9/7/2019 alle ore 02.00 del 10/07/2019 presso il complesso sportivo denominato "Stadio Euganeo" nonché nell'area adiacente allo stesso e nelle vie Rocco, Coppi, Da Noli, Prospero Alpino, Mincio e Cappello, il divieto di somministrazione , vendita nonché detenzione di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro.

L'inottemperanza al presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, comma I bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con determinazione del pagamento in misura ridotta in Euro 300,00.

E' facoltà degli Organi di polizia, anche coadiuvati dagli addetti alla sicurezza messi a disposizioni dell'organizzazione dell'evento, impedire l'ingresso nell'area della manifestazione e allontanare dalla stessa tutti coloro che recano con sé gli oggetti indicati nel dispositivo di cui alla presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Funzionario responsabile del Reparto Polizia Amministrativa del Corpo di Polizia Locale.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente Ordinanza viene trasmessa tempestivamente all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova e, in seguito, alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La presente ordinanza viene pubblicata sull'Albo pretorio on line del Comune di Padova

IL SINDACO
Sergio Giordani
(firmato digitalmente)